

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2754-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - In data 6 febbraio 1997 il Ministro di grazia e giustizia ha sottoscritto all'Aja il primo accordo concluso dal tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia con uno Stato, al fine di rendere esecutive le sentenze emanate. Si tratta di uno sviluppo significativo per la collaborazione tra l'Italia e il tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, dato che non avendo questo tribunale prigioni proprie (salvo che per detenuti in attesa di giudizio) deve, di volta in volta, avvalersi della collaborazione degli Stati che hanno accolto l'invito a suo tempo formulato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, manifestando la disponibilità ad accogliere nelle proprie carceri le persone condannate dal tribunale de L'Aja.

L'Accordo in questione (Accordo per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia) prevede che il cancelliere capo del tribunale debba far pervenire al Governo della Repubblica italiana, Ministero di grazia e giustizia, la richiesta per l'esecuzione della sentenza. La richiesta deve essere accompagnata da specifica documentazione così come indicato dall'articolo 2 dell'Accordo.

Le competenti autorità italiane decideranno se accettare o meno la richiesta. In ogni caso, nell'esecuzione della pena inflitta dal tribunale penale internazionale, le autorità nazionali dello Stato richiesto sono vincolate alla durata stabilita nella sentenza (articolo 3.1 del Trattato).

Una volta entrato nel nostro paese, il detenuto sarà assoggettato alla giurisdizione italiana, ma le decisioni che lo riguardano saranno prese con il tribunale internazionale.

Le condizioni della detenzione saranno quelle previste dalla legge dello Stato richiesto (articolo 3.2) e dovranno essere compatibili con le regole sullo *standard* minimo nel trattamento dei detenuti (3.5).

Il Ministro di grazia e giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni (articolo 6.1 del Trattato), al fine di verificare le condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti, da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa che, sulle relative conclusioni, stilerà un rapporto confidenziale per il Ministro di grazia e giustizia e per il presidente del tribunale penale internazionale.

Sono previste, inoltre, trasmissioni di informazioni da parte del Ministro di grazia e giustizia al presidente del tribunale internazionale nei casi di evasione, decesso e scarcerazione del condannato per espiazione della pena (articolo 7.1).

In qualunque momento o qualora sorgano disaccordi, il tribunale internazionale può richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto ed il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il tribunale internazionale stesso (articolo 9.2).

Le spese di trasferimento del condannato verso o dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti, sono a carico del tribunale internazionale, mentre tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza saranno a carico dello Stato richiesto (articolo 11).

Le spese derivanti dall'esecuzione della sentenza saranno a carico della parte italiana e tali oneri, assai modesti, troveranno copertura negli stanziamenti ordinari del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Dato che l'Italia, quando il Consiglio di sicurezza aveva invitato tutti gli Stati ad esprimere la propria disponibilità, era stato il primo paese a concretizzarla, è particolarmente importante una rapida ratifica del Trattato in questione.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

8 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

8 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

